

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 7382

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, MANZONI, FAUSTINELLI, ERRIGO, MARRAS,  
SGARBI, STEFANI, PAROLO, CHINCARINI, PAOLO COLOMBO,  
FRANZ, BIANCHI CLERICI, PAGLIARINI, MARONI, BALLAMAN,  
FROSIO RONCALLI**

Disposizioni transitorie per la prosecuzione della attività delle imprese e per la tutela del pluralismo nel settore radiotelevisivo

*Presentata il 24 ottobre 2000*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La liberalizzazione dell'etere disposta con la sentenza n. 202 del 15-28 luglio 1976 dalla Corte costituzionale, era fondata sul riconoscimento del diritto di iniziativa privata per le trasmissioni in ambito locale. A tale riconoscimento la Corte associava l'auspicio che il legislatore intervenisse per individuare l'organo dell'amministrazione statale competente a rilasciare le autorizzazioni, cioè un soggetto che avesse il compito di verificare la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi: « (...) Il rilascio dell'autorizzazione è vincolato e non meramente discrezionale, con tutte le conseguenze giuridiche che tale natura dell'atto comporta nel nostro ordinamento ».

Con legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, il diritto di iniziativa privata veniva riconosciuto anche su scala nazionale, ma era subordinato al rilascio

del titolo concessorio. Chiamata a verificare la legittimità di tale regime, che presuppone lo svolgimento di un'attività discrezionale (e non vincolata) da parte dell'amministrazione dello Stato, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 112 del 24-26 marzo 1993, ricollegò il principio della concessione al rilievo dell'affidamento di determinate frequenze alla disponibilità delle imprese private. Tale giustificazione può considerarsi plausibile in costanza di una situazione di relativa limitatezza delle frequenze utilizzabili (*physical scarcity*). Infatti, esclusivamente questa può giustificare il numero chiuso delle emittenti nazionali, stabilito in dodici nella prima versione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, e in undici nella seconda attuale versione (delibera n. 68/98 del 30

ottobre 1998 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Un'implicita deplorazione del numero chiuso si rinviene nella sentenza n. 402 del 5-18 novembre 1993 della Corte costituzionale, con la quale si osserva che il legislatore si era dimostrato « non insensibile ai valori del pluralismo » prorogando il termine del regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990 « in modo da affiancare alle emittenti già operanti in precedenza in regime autorizzatorio con l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 ». Secondo la Corte il principio del pluralismo era salvaguardato con il riconoscimento della facoltà di trasmettere « vuoi in regime concessorio vuoi in regime autorizzatorio ». Il regime concessorio è stato sostanzialmente confermato con legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con decisione del 28 ottobre 1998, ha manifestato un orientamento critico nei confronti di tale regime, osservando che le concessioni sono spesso impiegate come strumenti di regolazione attraverso i quali viene discrezionalmente limitato l'accesso al mercato di un numero circoscritto di imprese, cui sono riconosciute posizioni di privilegio. L'Autorità ha inoltre affermato « il superamento dello strumento concessorio nelle ipotesi in cui la riserva non è mai esistita o è venuta a cadere completamente » ed ha individuato alcuni settori nei quali le concessioni andrebbero eliminate e sostituite da misure alternative fondate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, quali per il settore televisivo le autorizzazioni, se del caso affiancate alle concessioni.

Alcune emittenti televisive nazionali, che erano in legittimo esercizio al 31 luglio 1999, non hanno ottenuto le concessioni richieste e sopravvivono esclusivamente in virtù di provvedimenti di sospensione, emessi dai tribunali amministrativi regionali, dei decreti ministeriali di diniego. Si tratta, però, di una sopravvivenza precaria, fondata sulla sospensione di un provvedimento negativo, e soggetta all'alea dei giudizi in corso. Il carattere precario degli esercizi mortifica

le imprese, rendendo impraticabili programmi ed investimenti a medio e lungo termine, aggiungendo pesanti elementi di incertezza e destabilizzazione alla già difficile pratica imprenditoriale.

La disponibilità di frequenze utilizzabili è destinata a moltiplicarsi con il passaggio dalla trasmissione terrestre analogica a quella digitale. Di conseguenza è destinato a cadere il principio di un numero chiuso delle emittenti su scala nazionale o locale. Il mercato dell'emittenza del futuro renderà possibile una vera competizione, senza privilegi e senza penalizzazioni per alcuna impresa. Il compito del legislatore è quello di garantire libero e pari accesso alle imprese, in un quadro di libera concorrenza. Nell'imminenza della conversione del sistema sembra irragionevole, non giustificata da alcun interesse pubblico, e comunque superata dai fatti, l'insistenza legislativa nel principio del numero chiuso e dell'esclusione delle imprese che in esso non rientrano.

Nella seconda metà di questo decennio con il sistema numerico potranno operare non solo le imprese che oggi si vorrebbero estromettere, ma anche nuove imprese che avranno libero accesso nel settore a garanzia di un elevato pluralismo. Costituisce, dunque, un'assurda dissipazione di risorse tecnologiche, economiche e umane la chiusura coatta delle emittenti che non rientrano nel numero chiuso attualmente in vigore in costanza del sistema analogico. Il passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale costituisce la base di una normativa transitoria, che dovrebbe legittimare tutte le emittenti attualmente in esercizio, con un'autorizzazione *ex lege* generalizzata fino al rilascio delle nuove autorizzazioni, ovvero con il conferimento al Ministero delle comunicazioni del potere di rilasciare autorizzazioni provvisorie fino alla completa connessione tecnica.

Questa soluzione transitoria è intesa ad agevolare l'introduzione di una nuova legge che potrà finalmente dirimere le annose questioni del sistema radiotelevisivo. Fin d'ora deve essere rimosso l'anacronistico limite territoriale che impone di modellare il bacino di utenza locale

sul territorio regionale. Infatti, l'identificazione geografica dell'ambito locale con il territorio delle regioni o delle province autonome risponde a motivi storici, ma non trova alcuna giustificazione nella realtà attuale del mercato. Anche sul piano puramente tecnico la regionalizzazione delle reti (per cui l'area di servizio di ogni impianto deve essere contenuta, per quanto possibile, nell'ambito del bacino regionale) costringe le emittenti a soluzioni del tutto innaturali, dispendiose ed antieconomiche. Risponde ad un criterio di razionale utilizzazione dello spet-

tro radioelettrico la collocazione degli impianti in punti di irradiazione in quota, con ampie aree di servizio. L'adozione di questo criterio potrebbe rispondere anche alle esigenze ambientali e sanitarie, in quanto gli impianti risulterebbero lontani dagli abitati e sarebbe scongiurato il rischio di irradiazioni nocive. È ragionevole e giusto, infine, che ogni impresa assuma la dimensione più confacente alla propria organizzazione e alla propria vocazione, in armonia con i principi di libertà di iniziativa economica e di espressione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Prosecuzione nell'esercizio  
e differimento di termini).*

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale.

## ART. 2.

*(Compiti dell'Autorità per le garanzie  
nelle comunicazioni).*

1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata « Autorità », è attribuito il compito di dare attuazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze e alla concomitante conversione delle reti terrestri alla tecnologia digitale.

2. L'Autorità emana, con proprio regolamento, le disposizioni attuative del piano di conversione delle reti terrestri alla tecnologia digitale di cui al comma 1 e garantisce il rispetto delle stesse disposizioni.

3. I provvedimenti adottati dall'Autorità, nel riconoscimento dell'esigenza primaria di continuità degli esercizi, garantiscono il minore spostamento necessario delle installazioni e il minore cambiamento dei canali di irradiazione utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'osservanza del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

4. L'Autorità promuove la razionalizzazione delle reti in esercizio, assicurando il mantenimento della copertura delle aree di servizio e degli ambiti di utenza prescelti

dalle imprese. A tale fine, nell'ambito dell'utilizzazione dello spettro radioelettrico non si osservano criteri di contenimento territoriale in funzione di delimitazioni precostituite.

5. L'Autorità comunica al Ministero delle comunicazioni l'adempimento dei compiti di cui al presente articolo. Il Ministero delle comunicazioni indice il bando per il rilascio delle autorizzazioni definitive, fissandone i requisiti soggettivi ed oggettivi.

#### ART. 3.

*(Abuso di posizione dominante).*

1. Ad uno stesso soggetto o a più soggetti, anche indirettamente controllati o collegati al medesimo, non può essere consentito di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive e analogiche e dei programmi televisivi trasmessi su frequenze terrestri.

#### ART. 4.

*(Ambiti di utenza ed interconnessioni).*

1. Le emittenti in esercizio possono essere autorizzate dall'Autorità ad interconnettere i propri impianti per la diffusione in contemporanea delle medesime produzioni, senza alcuna limitazione di orari di trasmissione, di territorio coperto e di popolazione raggiunta.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

